

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE D'USO DI IMPIANTI PUBBLICITARI INSISTENTI PRESSO I CENTRI SPORTIVI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MILANO ED IN GESTIONE A MILANOSPORT S.P.A. – APPALTO 03/2014 - CIG 5877649564

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Corrispettivo e modalità di pagamento
- Art. 3 Durata
- Art. 4 Obblighi dell'Aggiudicatario
- Art. 5 Facoltà di utilizzo degli impianti da parte della Stazione Appaltante e/o del Comune di Milano
- Art. 6 Attività pubblicitaria
- Art. 7 Identificazione e censimento degli impianti pubblicitari
- Art. 8 Obbligo di manutenzione
- Art. 9 Restituzione degli impianti
- Art. 10 Dichiarazione di stabilità - Verifiche e controlli
- Art. 11 Trasferimento, sostituzione e modifica degli impianti
- Art. 12 Cauzione provvisoria
- Art. 13 Cauzione definitiva
- Art. 14 Spese
- Art. 15 Responsabilità dell'Aggiudicatario
- Art. 16 Fallimento dell'Aggiudicatario
- Art. 17 Risoluzione del contratto
- Art. 18 Recesso unilaterale
- Art. 19 Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 20 Penali
- Art. 21 Divieto di subappalto e cessione del contratto - Modificazioni soggettive
- Art. 22 Foro competente
- Art. 23 Elezione del domicilio
- Art. 24 Rinvio a norme vigenti

Art. 1 Oggetto

1.1. Concessione d'uso di impianti pubblicitari (definiti, anche, semplicemente impianti) insistenti presso i centri sportivi di proprietà del Comune di Milano ed in gestione a Milanospport S.p.A..

1.2. In particolare, si tratta di n. 40 impianti, come meglio specificati nell'elenco contenuto nell'allegato 1, ubicati nelle posizioni indicate nelle planimetrie allegate al presente Capitolato.

Art. 2 Corrispettivo e modalità di pagamento

2.1.1. Il canone complessivo nella misura risultante dal verbale di aggiudicazione, e conseguentemente dal contratto, ripartito su base annua, dovrà essere corrisposto anticipatamente in rate trimestrali uguali entro il quindicesimo giorno del primo mese del trimestre di riferimento.

2.1.2. Esso sarà soggetto ad aggiornamento annuo nel limite della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dell'anno precedente. L'aggiornamento avverrà automaticamente, senza necessità di richiesta scritta.

2.1.3. Il canone pattuito non subirà variazioni nel caso di aumento o diminuzione del numero degli impianti pubblicitari, o della complessiva superficie di riferimento, nel limite del 10%.

2.1.4. Il canone pattuito non subirà variazioni nel caso in cui la Stazione Appaltante eserciti la facoltà di cui all'art. 5 del presente Capitolato.

2.2. Il mancato rispetto dei suddetti termini di pagamento comporterà l'applicazione degli interessi per ritardato pagamento calcolati al tasso legale maggiorato di cinque punti percentuali, da corrispondersi contestualmente al primo rateo di canone in scadenza.

2.3. Il canone è sempre dovuto, per tutta la durata contrattuale, anche nel caso di mancato utilizzo degli impianti pubblicitari.

Art. 3 Durata

3.1. La concessione ha durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data della sottoscrizione del contratto, con facoltà di proroga, a discrezione della Stazione Appaltante, per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi.

Art. 4 Obblighi dell'Aggiudicatario

4.1. Sono completamente a carico dell'Aggiudicatario i seguenti obblighi ed i relativi costi:

a) messa in funzione degli impianti pubblicitari;

b) in caso di impianti pubblicitari illuminati, ripristino dell'impianto elettrico, allacciamento elettrico ed energia elettrica consumata;

c) messa a norma degli impianti pubblicitari dichiarati non idonei dal Comune di Milano - Settore pubblicità, come indicato nell'elenco di cui all'allegato 1 del presente Capitolato;

d) imposta sulla pubblicità;

e) eventuale modifica dei formati e/o della tipologia e/o del numero degli impianti di cui all'art. 11 del presente Capitolato;

f) eventuali adeguamenti imposti dal Regolamento Comunale sugli impianti pubblicitari.

Art. 5 Facoltà di utilizzo degli impianti da parte della Stazione Appaltante e/o del Comune di Milano

5.1. La Stazione Appaltante e/o il Comune di Milano hanno la facoltà di utilizzare tutti gli impianti indicati nell'allegato 1 del presente Capitolato nel periodo 15-31 Maggio (o in altro periodo da concordare) di ogni anno per tutta la durata contrattuale.

5.2. La Stazione Appaltante comunica all'Aggiudicatario la volontà di avvalersi della facoltà di cui al precedente comma entro e non oltre il 28 Febbraio di ogni anno (o comunque con almeno 75 giorni di anticipo).

5.3. Ricevuta detta comunicazione, l'Aggiudicatario è tenuto a consegnare non oltre il 14 Maggio (o comunque entro il giorno precedente la data richiesta), a proprie cura e spese, gli impianti liberi da qualunque affissione pubblicitaria e pronti all'uso. A sua volta, sarà cura della Stazione Appaltante

restituire all'Aggiudicatario non oltre l'1 Giugno (o comunque non oltre il giorno successivo all'ultima data di utilizzo concordata) gli impianti liberi da qualunque affissione e pronti all'uso.

5.4. Al momento della consegna e della riconsegna degli impianti, le Parti accerteranno in contraddittorio lo stato degli impianti medesimi con apposito sopralluogo da verbalizzare.

Art. 6 Attività pubblicitaria

6.1. L'Aggiudicatario ha la facoltà di effettuare, per l'intero periodo contrattuale, l'attività di affissione di pubblicità commerciale a proprie cura e spese e con proprio personale, sugli impianti pubblicitari dati in concessione, sollevando la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità civile e penale che dovesse derivare dall'attività oggetto della presente concessione.

6.2. La Stazione Appaltante ha la facoltà di rimuovere e/o far rimuovere l'applicazione della pubblicità contrastante con la normativa vigente o che fosse ritenuta inopportuna o sconveniente, sempre con recupero delle spese tramite la cauzione versata.

Art. 7 Identificazione e censimento degli impianti pubblicitari

7.1. Gli impianti saranno presi in carico dall'Aggiudicatario nello stato di fatto esistente al momento dell'aggiudicazione definitiva risultante da sopralluogo da effettuarsi in contraddittorio con l'Ufficio Tecnico della Stazione Appaltante.

7.2. L'Aggiudicatario dovrà identificare e censire gli impianti assegnati, a propria cura e spese, con il proprio logo identificativo entro due mesi dalla stipula del contratto e provvedere al ripristino e/o sostituzione di quelli non idonei entro il medesimo termine.

Art. 8 Obbligo di manutenzione

8.1. L'Aggiudicatario, sin dall'inizio e per tutta la durata del contratto, avrà l'obbligo di provvedere, a proprie cura e spese, all'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria per tutti gli impianti ad esso affidati, ivi comprese quelle volte a garantire l'integrità, il decoro ed il perfetto stato di conservazione di ogni impianto, nel più breve tempo possibile dalla constatazione diretta o dalla richiesta della Stazione Appaltante per l'effettuazione dell'intervento, in ogni caso non oltre il termine di 48 ore.

8.2. Se necessario, l'intervento di manutenzione straordinaria potrà comportare anche la sostituzione completa dell'impianto.

8.3. L'Aggiudicatario si impegna ad utilizzare, per la sostituzione e per la manutenzione ordinaria e straordinaria a proprio carico, esclusivamente impianti o pezzi di ricambio conformi alle tipologie di impianto presenti o autorizzati di volta in volta dalla Stazione Appaltante.

Art. 9 Restituzione degli impianti

9.1. Alla scadenza del contratto, gli impianti ritorneranno nella piena disponibilità della Stazione Appaltante senza alcun onere a carico della medesima.

9.2. L'Aggiudicatario dovrà rilasciare gli impianti pubblicitari in buono stato di manutenzione, considerato il deterioramento dovuto all'uso effettuato nella vigenza del contratto. Le lamiere dovranno essere ripulite e coperte da fogli bianchi. L'indicazione/logo dell'Aggiudicatario dovrà essere rimossa dal cappello sommitale.

9.3. La Stazione Appaltante procederà, in contraddittorio con l'Aggiudicatario, alla verifica degli impianti per constatarne lo stato di manutenzione. Del sopralluogo verrà redatto apposito verbale firmato dall'incaricato della Stazione Appaltante e dall'incaricato dell'Aggiudicatario. Nel caso in cui gli impianti non fossero in buono stato di manutenzione, l'Aggiudicatario dovrà sistemarli a propria cura e spese.

Art. 10 Dichiarazione di stabilità - Verifiche e controlli

10.1. Entro due mesi dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'utilizzo di ogni singolo impianto, dovrà essere resa, dall'Aggiudicatario, la dichiarazione di stabilità contemplata dal vigente Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

10.2. La Stazione Appaltante si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Aggiudicatario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'impresa stessa di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato.

Art. 11 Trasferimento, sostituzione e modifica degli impianti

11.1. La Stazione Appaltante potrà, in qualsiasi momento e previo contraddittorio con l'Aggiudicatario, disporre il trasferimento in altro luogo di uno o più impianti pubblicitari, e l'Aggiudicatario avrà l'obbligo di provvedervi a proprie spese nei termini prescritti senza alcuna variazione al corrispettivo dovuto di cui all'art. 2 del presente Capitolato.

11.2. L'Aggiudicatario, fermo restando il corrispettivo annuo dovuto, potrà, previa autorizzazione della Stazione Appaltante e l'ottenimento di tutte le autorizzazioni prescritte dalla vigente normativa, a proprie spese, disporre il trasferimento in altro luogo di uno o più impianti pubblicitari delle stesse dimensioni e caratteristiche in atto, modificare il formato e/o la tipologia e/o il numero degli impianti, salvo quanto previsto al successivo comma.

11.3.1. L'eventuale presenza di un maggiore o minore numero di impianti pubblicitari o della complessiva superficie di riferimento entro il limite del 10%, non comporterà alcun aumento o diminuzione del corrispettivo pattuito di cui all'art. 2 del presente Capitolato. Allo stesso modo, entro il predetto limite, qualora, per comprovate ragioni oggettive, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, per ordine delle competenti Autorità amministrative, dovesse aumentare o diminuire la superficie pubblicitaria in concessione, il corrispettivo pattuito non subirà alcuna variazione.

11.3.2. Nel caso in cui la variazione, in aumento o in diminuzione, dovesse superare il 10% degli impianti, il corrispettivo pattuito di cui all'art. 2 del presente Capitolato subirà automaticamente e proporzionalmente un aumento o una riduzione.

Art. 12 Cauzione provvisoria

I concorrenti dovranno provvedere a presentare una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara pari ad €2.328,00 ai sensi dell'articolo 75, D.Lgs. 163/06 e s.m.i., costituita, a scelta dell'offerente, da:

12.a) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante;

12.b) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385 del 1993, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, redatta secondo la Scheda tecnica - Schema Tipo 1.1 approvata con D.M. 123/2004, recante a pena di esclusione le seguenti clausole: 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944, co. 2 c.c.; 2) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c.; 3) l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 4) la validità della medesima per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per presentare offerta; 5) l'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, su richiesta della Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione; 6) l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito, la fideiussione deve essere intestata, a pena di esclusione, a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi e sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei singoli soggetti costituenti la

compagnie, fermo restando la responsabilità solidale del soggetto che nella stessa assume la veste di mandataria/capofila nel caso di cui all'art. 37, co.5 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art. 37 co. 6 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..

La mancata presentazione dell'eventuale rinnovo della garanzia per ulteriori 180 giorni nel caso in cui al momento della scadenza della stessa non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.

N.B.

Non saranno accettate dalla Stazione Appaltante cauzioni provvisorie rilasciate da compagnie assicurative facenti capo alla Forte Assicurari Reassicurari S.A. European Insurance Company.

Art. 13 Cauzione definitiva

13.1.1. A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi previsti dal presente Capitolato e dell'eventuale obbligo di risarcimento per inadempimento, l'Aggiudicatario sarà tenuto a prestare, antecedentemente alla sottoscrizione del contratto, a pena di decadenza dell'aggiudicazione, apposita idonea garanzia, per tutta la durata contrattuale, pari al 10 % dell'importo contrattuale, attraverso polizza fideiussoria o assicurativa "a prima richiesta" rilasciata da Istituti bancari o assicurativi a ciò autorizzati e dovrà essere incondizionata.

13.1.2. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile.

13.1.3. Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto per cause imputabili all'Aggiudicatario stesso, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l'importo per il quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

13.2. In caso di mancato versamento delle somme dovute dall'Aggiudicatario, la Stazione Appaltante procede ad esecuzione sulla cauzione.

13.3. La cauzione verrà svincolata quando le parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in sospeso dipendente dall'esecuzione del contratto e verrà restituita all'Aggiudicatario solo dopo che il provvedimento di svincolo risulterà perfezionato.

Art. 14 Spese

14.1. Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell'Aggiudicatario senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.

Art. 15 Responsabilità dell'Aggiudicatario

15.1.1. L'Aggiudicatario è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

15.1.2. È, altresì, responsabile nei confronti della Stazione Appaltante e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei propri dipendenti o consulenti.

15.2. È fatto obbligo all'Aggiudicatario di mantenere la Stazione Appaltante sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

15.3. L'Aggiudicatario è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze impiegate nella gestione e in tutte le attività connesse al presente Capitolato.

15.4. E' fatto carico all'Aggiudicatario di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque dallo stesso funzionalmente dipendente, agli obblighi dell'assicurazione e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

15.5.1. Al fine di escludere in capo alla Stazione Appaltante ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali danni causati, direttamente od indirettamente, dall'Aggiudicatario nei confronti

di terzi, l'Aggiudicatario medesimo dovrà fornire idonea garanzia, per tutta la durata del contratto, con polizza di responsabilità civile presso una primaria compagnia di assicurazione con un massimale minimo non inferiore ad €1.000.000,00 (un milione).

15.5.2. L'Aggiudicatario dovrà, altresì, fornire alla Stazione Appaltante un'ulteriore polizza assicurativa con un massimale minimo non inferiore ad €100.000,00 (centomila) a copertura degli eventuali danni causati dall'Aggiudicatario medesimo ad impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi durante l'esecuzione del contratto.

15.5.3. Copia di ogni polizza, specifica, o come appendice delle polizze esistenti, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere depositata contestualmente alla data di stipula del contratto unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalle polizze stesse, onde verificarne il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

15.6. L'inadempimento agli obblighi sopra esplicitati costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 16 Fallimento dell'Aggiudicatario

16.1. In caso di fallimento dell'Aggiudicatario, il contratto si intende risolto di diritto.

16.2. In nessun caso la Stazione Appaltante sarà tenuta al rimborso di quanto pagato dall'Aggiudicatario a qualsiasi titolo e nemmeno al subentro nelle obbligazioni dallo stesso assunte nei confronti dei terzi.

Art. 17 Risoluzione del contratto

17.1. In caso di gravi o ripetute inadempienze, la Stazione Appaltante potrà, fatto salvo il proprio diritto di rivalsa per i danni subiti, risolvere il contratto, previa comunicazione scritta all'Aggiudicatario.

17.2. La Stazione Appaltante, ferma ed impregiudicata l'eventuale richiesta di risarcimento per i danni subiti, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione all'Aggiudicatario nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento del corrispettivo di cui all'art. 2 del presente Capitolato alle scadenze prescritte;
- b) mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa nel termine di 15 giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante;
- c) cessione totale o parziale del contratto;
- d) reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale;
- e) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verificano per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da una comunicazione scritta;
- f) inosservanza, da parte dell'Aggiudicatario, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del contratto.

Art. 18 Recesso unilaterale

18.1. La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto per motivi di interesse pubblico, nonché nei casi, sotto imposizione del Comune di Milano, di cessazione della gestione di uno o più impianti, dandone comunicazione scritta all'Aggiudicatario.

18.2. Il recesso dovrà essere esercitato al domicilio dell'Aggiudicatario e non potrà avere effetto prima che siano decorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma.

18.3. Nulla è dovuto all'Aggiudicatario nel caso di esercizio del diritto di cui al presente articolo da parte della Stazione Appaltante.

Art. 19 Tracciabilità dei flussi finanziari

19.1. L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Art. 20 Penali

20.1.1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente Capitolato e dalle disposizioni vigenti, all'Aggiudicatario possono essere inflitte penali, determinate dalla Stazione Appaltante, fino ad un massimo pari al 10 (dieci) % dell'ammontare netto contrattuale.

20.1.2. Nel caso in cui, a causa della condotta particolarmente negligente dell'Aggiudicatario, quest'ultimo dovesse essere destinatario di penali pari o superiori all'importo massimo suddetto, la Stazione Appaltante potrà promuovere la procedura di risoluzione del contratto per inadempimento.

20.2. Si individuano le fattispecie soggette alle seguenti penali:

a) utilizzo degli impianti eseguito in violazione delle modalità indicate nel presente Capitolato: da € 100,00 (cento) ad €500,00 (cinquecento) per ciascuna violazione;

b) qualora, per responsabilità dell'Aggiudicatario, si rendesse necessario procedere d'ufficio al ripristino degli impianti, gli oneri connessi dovranno essere rimborsati alla Stazione Appaltante; in tali casi verrà applicata, altresì, una penale nella misura fissa di € 500,00 (cinquecento) per ogni verbale di contestazione;

c) inottemperanza anche occasionale agli obblighi, di cui all'art. 11 del presente Capitolato, di trasferimento e/o di modifica del formato e/o del numero degli impianti: da €50,00 (cinquanta) ad € 200,00 (duecento) per ogni verbale di contestazione;

d) qualora per responsabilità dell'Aggiudicatario si rendesse necessario procedere d'ufficio al trasferimento e/o modifica del formato e/o del numero degli impianti, gli oneri connessi dovranno essere rimborsati alla Stazione Appaltante; in tali casi verrà applicata, altresì, una penale nella misura fissa di €500,00 (cinquecento) per ogni verbale di contestazione;

e) inottemperanza anche occasionale agli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di cui all'art. 8 del presente Capitolato: da €50,00 (cinquanta) ad €200,00 (duecento) per manutenzione ordinaria e da € 100,00 (cento) ad € 500,00 (cinquecento) per manutenzione straordinaria, per ogni verbale di contestazione;

f) qualora, per responsabilità dell'Aggiudicatario, si rendesse necessario procedere d'ufficio agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, gli oneri connessi dovranno essere rimborsati alla Stazione Appaltante; in tali casi verrà applicata, altresì, una penale nella misura fissa di €500,00 (cinquecento) per ogni verbale di contestazione;

20.3. Per ogni altra fattispecie non espressamente contemplata, potrà essere applicata una penale compresa tra €50,00 (cinquanta) ed €200,00 (duecento).

20.4. Gli importi delle penali espressi in valore assoluto vengono adeguati annualmente al 100% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

20.5.1. Le eventuali contestazioni saranno notificate dalla Stazione Appaltante all'Aggiudicatario che dovrà proporre le proprie controdeduzioni entro 10 giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto necessario, qualora indicato nella comunicazione dell'addebito.

20.5.2. La mancata o tardiva risposta nei termini indicati da parte dell'Aggiudicatario assumerà valore di tacita approvazione della contestazione da parte dello stesso.

20.5.3. La Stazione Appaltante, non oltre 15 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni, dovrà confermare o meno le contestazioni elevate mediante notifica della propria decisione, anche a mezzo raccomandata RR, con contestuale applicazione delle penali previste.

20.5.4. Il pagamento delle penali dovrà avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora l'Aggiudicatario non procederà al pagamento dei rimborsi spese e/o delle penali, la Stazione Appaltante procederà a rivalersi sulla cauzione depositata.

20.6. L'applicazione della penale non preclude alla Stazione Appaltante la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

Art. 21 Divieto di subappalto e cessione del contratto - Modificazioni soggettive

21.1 Non è ammesso il subappalto.

21.2. Per l'Aggiudicatario è vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

21.3. Modificazioni soggettive dell'assetto societario/aziendale dell'Aggiudicatario quali, a titolo indicativo ma non esaustivo, cessione o affitto anche parziale di ramo d'azienda ovvero fusioni o incorporazioni societarie, dovranno essere tempestivamente comunicate alla Stazione Appaltante che a tal fine si riserverà di accettarle.

Art. 22 Foro competente

22.1. Il Foro di Milano sarà competente per tutte le eventuali controversie relative al contratto.

Art. 23 Elezione del domicilio

23.1. A tutti gli effetti del contratto l'Aggiudicatario dovrà eleggere il proprio domicilio in Milano.

Art. 24 Rinvio a norme vigenti

24.1. Per quanto non risulta contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

Milano, lì 30/07/2014

Milanosport S.p.A.
Il Direttore Generale
Dr. Raphael Lorenzo Caporali

ALLEGATO 1

Elenco degli impianti pubblicitari:

- n. 18 pannelli, di cui 16 di formato 6x3 m e 2 di formato 8x4 m, collocati in zona Lido;
- n. 6 pannelli di formato 6x3 m collocati in zona Washington;
- n. 2 pannelli di formato 6x3 m collocati in zona Murat;
- n. 1 pannello di formato 6x3 m collocato in zona Fossati;
- n. 2 pannelli di formato 6x3 m collocati in zona Arioli;
- n. 1 pannello di formato 6x3 m collocati in zona De Marchi;
- n. 1 pannello di formato 6x3 m collocato in zona Romano;
- n. 3 pannelli di formato 6x3 m collocati in zona Mincio;
- n. 4 pannelli di formato 6x3 m collocati in zona Procida;
- n. 2 pannello di formato 8x4 m collocato in zona XXV Aprile.

N. 10 PLANIMETRIE

Ubicazione degli impianti pubblicitari nell'ambito di ogni singolo centro sportivo.